

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Markkinaoikeus — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. a) e d), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Contratto tra un comune ed una società privata indipendente che prevede la creazione di un'impresa mista, ad essi appartenente in parti uguali, cui sono trasferite le loro rispettive attività in materia di salute e benessere sul luogo di lavoro — Contratto con cui il comune e la società privata si impegnano ad acquistare per un periodo transitorio dalla nuova impresa mista i servizi di assistenza sanitaria e benessere sul luogo di lavoro per i rispettivi dipendenti

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretata nel senso che, quando un'amministrazione aggiudicatrice conclude con una società privata da essa indipendente un contratto che prevede la costituzione di un'impresa comune, sotto forma di società per azioni, il cui oggetto è la fornitura di servizi sanitari e di preservazione del benessere nel luogo di lavoro, l'attribuzione da parte della suddetta amministrazione aggiudicatrice dell'appalto relativo ai servizi destinati ai suoi dipendenti, di un valore che supera la soglia prevista dalla direttiva in parola, e scindibile dal contratto costitutivo di tale società, deve avere luogo nell'osservanza delle disposizioni della suddetta direttiva applicabili ai servizi rientranti nell'allegato II B di quest'ultima.

(¹) GU C 193 del 15.8.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Causa C-245/09) (¹)

(Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Imprenditore stabilito in uno Stato membro — Ricorso a controparti commerciali stabilite nello stesso Stato membro — Situazione puramente interna — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2011/C 63/08)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Omalet NV

Convenuto: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Brussel — Interpretazione dell'art. 49 CE — Legislazione previdenziale — Imprenditore stabilito in Belgio che fa ricorso a contraenti stabiliti nello stesso Stato membro senza essere registrati presso le autorità nazionali — Applicazione o meno dell'art. 49 CE

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall'arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione 25 giugno 2009, è irricevibile.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem — Paesi Bassi) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

(Causa C-273/09) (¹)

[Regolamento (CE) n. 729/2004 — Classificazione della merce «deambulatore rollator» nella nomenclatura combinata — Voce 9021 — Voce 8716 — Rettifica — Validità]

(2011/C 63/09)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Haarlem

Parti

Ricorrente: Premis Medical BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 113, pag. 5) — Articoli e apparecchi di ortopedia o destinati a compensare una deficienza o un'infermità ai sensi della voce 9021 della nomenclatura combinata — Deambulatori a rotelle concepiti per aiutare persone a mobilità ridotta

Dispositivo

Il regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nella formulazione risultante da una rettifica pubblicata il 7 maggio 2004, è invalido in quanto, da un lato, la rettifica intervenuta